

Wi-fi gratis: il gestore non risponde delle violazioni degli utenti

wi-fi-2-2-b1225c9e

Segnaliamo un interessante intervento dell'Avv. Isabella Vulcano pubblicato sul sito www.studiocataldi.it in cui si mettono a fuoco le responsabilità di avventori e gestori nell'utilizzo del wi-fi gratuito nei locali.

L'autrice riporta un esempio pratico: chi sarà ritenuto responsabile nel caso in cui il cliente di un hotel scarichi musica o film pirata, violando le regole del copyright? A primo acchito - dice l'avvocato - parrebbe colui che si è connesso al wi-fi, ma in realtà la polizia postale, risalendo agli estremi della connessione, individuerà immediatamente il titolare dell'esercizio sul quale ricadrà ogni addebito, non fosse altro che per l'enorme difficoltà nel rintracciare colui che ha utilizzato il wi-fi.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, tuttavia, rivoluzionato la suddetta impostazione stabilendo, con una interessante pronuncia (Corte Giust. UE sentenza C 484/14 del 15.9.2016 qui sotto allegata) che il titolare del diritto d'autore violato, per poter ottenere il risarcimento dovrà rivolgersi non al proprietario del locale, bensì a colui che ha effettuato la connessione internet.

Il gestore/proprietario del locale, infatti, è un semplice intermediario che ha la funzione di consentire il trasporto dei dati attraverso il "proprio" wi-fi.

Consapevole, tuttavia, della difficoltà nel rintracciare il responsabile, la Corte Europea ha stabilito che il titolare del diritto d'autore può chiedere che il gestore si doti, obbligatoriamente, di una password che sarà utilizzata da tutti coloro che utilizzano il wi-fi e che dovranno, necessariamente registrarsi, così da poter individuare il responsabile dell'illecito. Solo a questa condizione il gestore/proprietario non sarà ritenuto responsabile dell'azione di pirateria posta in essere dal proprio cliente.